# V COMMISSIONE PERMANENTE

## (Bilancio, tesoro e programmazione)

*S O M M A R I O*

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015. C. 3759 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* ... 227

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 e abb. (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* ... 228

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* .. 228

*ALLEGATO (Relazione tecnica)* ..... 239

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) *(Esame e rinvio)* ..... 229

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Atto n. 298 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* ..... 235

Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili. Atto n. 302 (Rilievi alle Commissioni VIII e IX) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* ..... 236

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 237

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.**
**C. 3759 Governo.**
(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente,* in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, ritiene che sarebbe utile acquisire i seguenti chiarimenti relativamente alla stima degli effetti di specifiche disposizioni.

In merito alla quantificazione del minor gettito riferito alla tassazione degli utili delle imprese di cui all'articolo 7, andrebbero forniti elementi informativi circa l'ipotesi posta alla base della quantificazione medesima di riduzione alla metà degli importi imponibili; andrebbero altresì forniti i dati posti alla base della stima del minor gettito relativo a ritenute effettuate su provvigioni corrisposte, in regime di reddito d'impresa ad intermediari di commercio non residenti.

In merito alla quantificazione del minor gettito atteso dalla tassazione sui dividendi, di cui all'articolo 10, effettuata utilizzando l'aliquota ridotta del 10 per cento, tenuto conto che il testo introduce altresì un'aliquota ridotta del 5 per cento, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito alla prudenzialità dell'assunzione della predetta percentuale ai fini della stima degli effetti di gettito. Andrebbero infine forniti dati ed elementi di valutazione in merito agli eventuali effetti di gettito derivanti dagli articoli da 16 a 20, relativi alla tassazione sui compensi degli amministratori, sugli artisti e sportivi, sulle pensioni, sulle funzioni pubbliche e sugli studenti, che non risultano considerati dalla relazione tecnica.

Infine, in merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione in oggetto, valutati in 425 mila euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2016-2018. In proposito, segnala che il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.**
**Testo unificato C. 1504 e abb.**
(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente,* ricorda che, nella seduta del 12 maggio 2016, è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che l'istruttoria per la predisposizione della relazione tecnica non è stata ancora completata.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.**
**Testo unificato C. 2236 e abb.**
(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 12 maggio 2016, è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato *(vedi allegato)*.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, si riserva di formulare la proposta di parere sul provvedimento in oggetto sulla base degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**
**C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**
(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in oggetto reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2015-2016). Fa presente che il testo è già stato approvato, con modifiche, dal Senato. Ricorda che il disegno di legge presentato al Senato è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario. Inoltre, alcuni degli emendamenti presentati nel corso dell'esame presso il Senato sono corredati di relazione tecnica. Passa quindi all'esame delle disposizioni che presentano aspetti rilevanti dal punto di vista finanziario.

Con riferimento all'articolo 6, in materia di tassazione delle vincite da gioco, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica riferita all'emendamento approvato e nella Nota presentata nel corso dell'esame presso il Senato.

In merito ai profili di copertura finanziaria di cui all'articolo 6, comma 3, rileva che la disposizione stabilisce che alla copertura delle minori entrate connesse alla esenzione dall'aliquota progressiva IRPEF delle vincite corrisposte da case da gioco autorizzate, situate in uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero in uno di quelli aderenti allo Spazio economico europeo, valutate in 3,96 milioni di euro per il 2017 e in 2,32 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 del presente provvedimento. In proposito, rammenta che a tale ultima disposizione – che prevede l'innalzamento dal 4 al 10 per cento dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei cosiddetti « preparati per risotti » – la relazione tecnica ascrive effetti, in termini di maggior gettito, pari a 4,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare, nel presupposto che l'onere di 2,32 milioni di euro a decorrere dal 2018 sia inteso come annuo e che le maggiori entrate attese siano sufficienti ad assicurare la copertura dei sopra richiamati oneri.

Con riferimento all'articolo 7, concernente le informazioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, considerati i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dalla documentazione pervenuta nel corso dell'esame presso il Senato, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 9, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sot-

trazione internazionale di minori, prende atto di quanto affermato nella documentazione trasmessa dal Governo riguardo al carattere prudenziale della quantificazione proposta, pur rilevando che la relazione tecnica non esplicita i criteri sottostanti la determinazione della platea dei beneficiari. Non sono inoltre forniti gli elementi alla base della stima della spesa media per beneficiario tenuto conto delle specifiche voci di costo che determinano la prestazione di gratuito patrocinio prevista dalle disposizioni in esame. Ritiene pertanto che sia utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria di cui all'articolo 9, comma 4, la disposizione prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di talune fattispecie di cause transfrontaliere, valutati in 189.200 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), istituito ai sensi dell'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. In proposito, si rammenta che la dotazione finanziaria del predetto Fondo – come integrata dall'articolo 1, comma 810, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) – ammonta a 100 milioni di euro per il 2016, a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Ricorda che il Fondo in parola è stato istituito dall'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, allo scopo precipuo di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

Ciò posto, appare comunque opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione circa l'effettiva capacità del citato Fondo di garantire la copertura degli oneri recati dalla presente disposizione, anche in considerazione del fatto che l'utilizzo delle risorse del Fondo medesimo è previsto da ulteriori disposizioni del presente provvedimento, cui di seguito si rinvia per i profili di copertura, nonché in via generale dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di delegazione europea 2015 attualmente all'esame del Senato (S. 2345), nella misura in cui ai maggiori oneri ovvero alle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive in esso contenute non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

Per quanto concerne, invece, la clausola di salvaguardia di cui al medesimo comma 4 dell'articolo 9, in virtù della quale ad eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa dovrà farsi fronte mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, iscritte nel programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia – appare necessario che il Governo confermi che l'attivazione della citata clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie interessate. Ciò anche alla luce del fatto che, a decorrere dal 14 giugno 2016, entreranno in vigore le novelle introdotte all'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009 dall'articolo 1, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato. Per effetto delle citate novelle, infatti, l'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009 si riferirà esclusivamente ai fattori legislativi e non anche alle spese di adeguamento al fabbisogno, come accade invece a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 10, concernente il permesso di soggiorno individuale per minori stranieri, rileva preliminarmente che l'onere relativo ai costi supplementari sostenuti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa nel periodo di

sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico si configura come limite di spesa. Ciò premesso, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità della somma stanziata rispetto alle maggiori spese che si ipotizza di sostenere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 10, comma 4, autorizza la spesa di 3,3 milioni di euro per il 2016 al fine di assicurare il rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa durante il periodo di sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, rimanda alle considerazioni in precedenza formulate con riferimento all'articolo 9, comma 4.

In merito agli articoli dall'11 al 16, evidenzia che le norme in esame sono volte a dare attuazione alla direttiva 2004/80/CE al fine di adottare nell'ordinamento interno una disciplina generale in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti (articolo 11). Ai fini della corresponsione di tali misure indennitarie le dotazioni annue del « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti » sono incrementate a decorrere dal 2016 di un importo pari ad euro 2.600.000 annui (articolo 14). Al riguardo, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità della spesa autorizzata, si evidenzia che, in caso di insufficienza delle risorse, l'articolo 14, comma 4, prevede una riduzione proporzionale dell'indennizzo e un'integrazione delle somme non percepite negli anni successivi. Andrebbe in primo luogo confermata l'idoneità di tale meccanismo tenuto conto che le prestazioni in questione appaiono configurate come diritti.

Per quanto attiene alla copertura dell'onere mediante riduzione del Fondo di cui alla legge n. 190 del 2014 e contestuale riduzione del contingente del personale di area vasta interessato alle procedure di mobilità poste a carico del medesimo Fondo, andrebbe confermato che le predette riduzioni, la cui efficacia decorre dall'esercizio in corso, siano coerenti con lo stato di attuazione della medesima procedura di ricollocazione del personale in questione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 16, autorizza, al comma 4, la spesa di 2,6 milioni di euro a decorrere dal 2016 per la corresponsione di un contributo annuale dello Stato di pari importo in favore del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Fa presente che la denominazione del predetto Fondo è stata così aggiornata conformemente alla disciplina introdotta dagli articoli da 11 a 14 del presente disegno di legge, che ha riconosciuto anche in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti, al ricorrere di specifiche condizioni, un diritto all'indennizzo a carico del medesimo Fondo. Al riguardo, la disposizione in commento prevede, sempre al comma 4, che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico (cap. 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia). Contestualmente, il comma 1 della presente disposizione dispone la riduzione da 2.000 a 1.943 del numero massimo di unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta di cui è prevista per l'anno 2016 l'acquisizione da parte del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, con oneri posti a carico del predetto Fondo, da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico. In relazione alla citata riduzione delle unità di personale da acquisire, i successivi commi 2 e 3 provvedono quindi al conseguente aggiornamento degli oneri imputati al citato Fondo a decorrere

dal 2016, che vengono ridotti di 2.622.000 euro in ragione d'anno, in tal modo rendendosi disponibile un importo di pari entità a valere sulle risorse del Fondo medesimo, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Non ha osservazioni da formulare al riguardo, nel presupposto che, al comma 4, la spesa di 2,6 milioni di euro a decorrere dal 2016 sia intesa come annua.

Con riferimento all'articolo 17, in merito alle navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

All'articolo 18, in materia di sanzioni per inosservanza di norme e raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ritiene sia utile acquisire elementi volti a confermare che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, sia in grado di svolgere i nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 19, sulla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia, non ha osservazioni da formulare tenuto conto di quanto indicato nella documentazione presentata dal Governo circa il carattere trascurabile degli effetti di gettito associati alla disposizione in esame.

Sul successivo articolo 20, in materia di esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e dalla Nota del Governo presentata nel corso dell'esame presso il Senato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, al comma 1, lettera *b)*, capoverso 1-*bis*, dell'articolo 20, rileva che la disposizione stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dalla esenzione a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea, valutati in 3.398.072,52 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economia (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, appare opportuno che il Governo chiarisca se il citato Fondo presenti le necessarie disponibilità e se il suo utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

All'articolo 21, sul tema di modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all'alimentazione, evidenzia che la disposizione determina oneri il cui ammontare, rilevabile dalla norma di copertura finanziaria, è valutato in 135.000 euro annui. In proposito, tenuto conto che nella formulazione originaria, articolo 10 dell'AS 2228, la disposizione era suscettibile di determinare un maggior gettito, valutato di entità trascurabile, e che le modifiche introdotte al Senato hanno, da un lato, ridotto il maggior gettito previsto, in quanto l'aliquota IVA applicata alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione è incrementata al 5 per cento in luogo del 10 per cento, e, dall'altro lato, ridotto le aliquote IVA sui restanti prodotti indicati, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione, nonché piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia, appare necessario acquisire i dati e le ipotesi adottate per la stima degli effetti finanziari indicati nella norma di copertura.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 21 comma 2, stabilisce che alla copertura delle minori entrate derivanti dalle modifiche alle aliquote IVA applicabili a taluni specifici prodotti destinati all'alimentazione, valutate in 135 mila euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, si rinvia alle considerazioni in precedenza formulate con riferimento all'articolo 9, comma

4. Non ha altre osservazioni da formulare, nel presupposto che gli oneri valutati in 135 mila euro a decorrere dal 2016 siano intesi come annui.

Con riferimento all'articolo 22, in tema di modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto, non formula osservazioni, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo presso il Senato.

Anche sull'articolo 23, recante disposizioni in materia di consorzi agrari, non ha osservazioni da formulare in considerazione del fatto che la disposizione potrà generare effetti positivi in termini di gettito, da quantificare a consuntivo e, quindi, non considerati ai fini della copertura degli oneri del provvedimento in esame.

Andrebbe peraltro verificato se le modalità applicative consentano di intervenire anche sulla tassazione riferita al periodo d'imposta 2015. In proposito appare utile acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 24, in merito ai nuovi criteri previsti per la determinazione dell'ammontare che concorre alla formazione della base imponibile, per le imprese marittime che applicano la *tonnage tax*, rileva che le nuove disposizioni sostituiscono il vigente valore – determinato dalla differenza tra il corrispettivo, al netto degli oneri di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio in regime ordinario – con un nuovo parametro, pari al minore valore tra la plusvalenza latente, che dipende dal valore normale, e la plusvalenza realizzata. Andrebbero in proposito forniti elementi diretti a suffragare l'assenza di oneri in quanto, ad esempio, in caso di un realizzo elevato, superiore al valore normale, la nuova disciplina sembrerebbe suscettibile di comportare una riduzione della base imponibile.

Per quanto concerne i commi da 6 a 10, relativi alla regolarizzazione da parte delle imprese che non hanno provveduto agli obblighi di formazione, andrebbe chiarito se la sanzione del 50 per cento di cui al comma 6 debba intendersi aggiuntiva rispetto al versamento dell'importo omesso.

Evidenzia in proposito che al comma 7 viene precisato, a differenza di quanto previsto al comma 6, che il pagamento delle somme è contestuale a quello dell'importo omesso.

Infine, per quanto concerne la delega, non formula osservazioni anche in considerazione della previsione dell'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.

Con riferimento all'articolo 25, concernente l'attuazione della decisione 2009/917/GAI, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, non ha osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica.

In merito all'articolo 26, sul regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, evidenzia che la disposizione in esame estende la non imponibilità ai fini IRES a specifiche remunerazioni su titoli e partecipazioni, con possibili effetti di minor gettito fiscale. In proposito si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la necessità dell'intervento legislativo al fine del recepimento di quanto stabilito dalla Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, nonché riguardo all'applicazione della normativa in esame a fattispecie « estremamente limitate e marginali ». Rileva peraltro l'opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare la sostanziale neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, asserita dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 27, in materia di investimenti nelle imprese marittime, ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo elementi riguardo allo stato di attuazione degli interventi previsti dalla norma oggetto di abrogazione, al fine di escludere che le disposizioni in esame possano incidere sui programmi già avviati o su situazioni giuridiche già perfezionatesi in capo ai destinatari.

In merito all'articolo 28, sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, non ha osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni della relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 29, in ambito di modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, andrebbero forniti i dati e gli elementi sottostanti la stima dell'onere di cui al comma 5.

In merito ai profili di copertura finanziaria rileva che l'articolo 29, comma 5, stabilisce che alla copertura delle minori entrate derivanti dalle modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, valutate in 2.660.000 euro per il 2017, in 1.960.000 euro per il 2018 e in 2.200.000 euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, rinvia alle considerazioni in precedenza formulate con riferimento all'articolo 9, comma 4.

Non ha altre osservazioni da formulare, nel presupposto che gli oneri, valutati in 2.200.000 euro a decorrere dal 2019, siano intesi come annui.

Con riferimento all'articolo 30, in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, Caso EU Pilot 7622/15/EMPL, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

All'articolo 34, sul tema del segretario del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 35, recante disposizioni in materia di aiuti di Stato, sarebbe utile acquisire elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità che il commissario straordinario possa procedere al recupero di eventuali aiuti di Stato illegittimi nell'ambito delle risorse disponibili e senza alcun onere.

All'articolo 36, comma 1, in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali, non ha osservazioni da formulare considerato che l'onere è configurato quale limite di spesa. Sarebbe stato utile, peraltro, che fossero esplicitati gli elementi alla base della determinazione del predetto limite di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui all'articolo 36, comma 1, rileva che la disposizione stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento, in misura pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, del Fondo destinato alle spese di funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (cap. 1773 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'articolo 156, comma 10, del decreto legislativo n. 196 del 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, rinvia alle considerazioni in precedenza formulate con riferimento all'articolo 9, comma 4.

Con riferimento all'articolo 36, commi 2 e 3, sul tema delle disposizioni in materia di funzionamento dell'arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB, evidenzia, preliminarmente, che la CONSOB non risulta inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Rileva, altresì, che le risorse necessarie al mantenimento e funzionamento della Consob provengono dal mercato attraverso i contributi di vigilanza versati dagli organismi e dagli operatori del mercato ai sensi della legge n. 724 del 23 dicembre 1994. Rammenta che l'articolo 40, comma 3, della legge da ultimo citata dispone che la CONSOB determini per ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza.

In merito alla spesa prevista non si hanno pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Appare peraltro utile acquisire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti: premessa la necessità di confermare l'effettiva disponibilità delle risorse in questione, andrebbe precisato se le assunzioni previste riguardino specificatamente l'incremento di 15 unità della pianta organica,

anch'esso disposto dalle norme in esame. Ove risulti confermata tale ipotesi, sarebbe utile acquisire l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità dell'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio per le assunzioni ordinarie a fronte di un incremento della dotazione organica che comporta un aumento strutturale della spesa dell'Ente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui all'articolo 36, comma 3, rileva che la disposizione prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione da parte della CONSOB, mediante selezione pubblica, di personale da destinare al funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie, nel limite di spesa di 625.000 euro per il 2016 e di 1.250.000 euro annui a decorrere dal 2017, si farà fronte attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della CONSOB già destinate a finalità assunzionali. In proposito, si rammenta che la predetta società non rientra nell'ambito del perimetro delle pubbliche amministrazioni e che la fonte di finanziamento delle sue attività proviene essenzialmente dai contributi ad essa dovuti da parte dei soggetti vigilati. Ciò posto, appare tuttavia opportuno acquisire un chiarimento del Governo volto a confermare la sussistenza nel bilancio della CONSOB di disponibilità non altrimenti utilizzate da destinare a copertura dell'onere sopra indicato, ciò al fine di escludere che siffatto maggior onere possa comportare eventuali richieste di contribuzione a carico del bilancio dello Stato.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di presentare la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.**
**Atto n. 298.**
(Rilievi alle Commissioni XI e XII).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, ricorda che il provvedimento – adottato nell'esercizio della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (articoli 1 e 16, Allegato B, n. 3) – reca uno schema di decreto legislativo relativo all'attuazione della direttiva 2013/35/UE in materia di esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e l'abrogazione della direttiva 2004/40/CE.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto osservato nella relazione tecnica circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dal provvedimento in esame. Ciò in conseguenza del fatto che – secondo quanto segnalato dalla relazione tecnica – la direttiva 2013/35/UE, recepita nell'ordinamento dal provvedimento in esame, è intesa ad aggiornare un sistema di controlli già esistente e che gli adempimenti a carico delle competenti amministrazioni continueranno ad essere assolti nei limiti delle risorse già destinate a tali finalità a legislazione vigente. Ciò premesso, rileva che la relazione tecnica chiarisce altresì che le ordinarie attività della

pubblica amministrazione non comportano particolari rischi di esposizione ai campi elettromagnetici ad eccezione di talune attività specifiche del settore sanitario i cui rischi sono già oggetto di valutazione nelle strutture sanitarie pubbliche. In proposito, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, su cui ritiene utile acquisire una conferma del Governo, che l'osservanza dei limiti di esposizione, come modificati dal provvedimento in esame, non comporti la necessità per i soggetti pubblici di provvedere ad adempimenti e a investimenti ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame, posto che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto legislativo in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili.**
**Atto n. 302.**
(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame definisce un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti finanziabili. Il provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 221 del 2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green* economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), non è corredato di relazione tecnica.

L'articolo 5 dello schema di decreto ministeriale in esame prevede che il programma sperimentale sia cofinanziato, per un importo di 35 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, sul capitolo 8415, piano di gestione 1, Programma 18.16, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2016, mediante utilizzo dei residui di stanziamento 2015. Il relativo impegno di spesa sarà assunto con decreto del Direttore generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al riguardo rileva preliminarmente che il capitolo 8415, a cui sono imputati, nella misura di 35 milioni di euro, gli oneri per il cofinanziamento del programma sperimentale oggetto del presente schema di decreto, non risulta indicato nel decreto n. 482300 del 28 dicembre 2015, recante Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

Segnala peraltro che il suddetto capitolo risulta invece riportato nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato, con la sola indicazione dei residui accertati, per un importo pari a 107.980.972 euro.

Ritiene necessario pertanto che il Governo, da un lato, confermi che l'utilizzo dei citati residui non pregiudichi impegni, già perfezionati o in via di perfezionamento, relativi ad interventi diversi da quelli oggetto del presente provvedimento, dall'altro, chiarisca se il citato capitolo sarà riportato nel disegno di legge di assestamento per l'esercizio finanziario 2016.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.**
**C. 3828 Boccia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2016.

Il viceministro Enrico MORANDO ritiene che l'aspetto di maggiore criticità che presenta il testo all'esame della Commissione sia rappresentato dall'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, relativo alla riforma delle clausole di salvaguardia, di cui all'articolo 17, commi 1 e 12, della legge n. 196 del 2009. In particolare, la citata lettera *c),* laddove prevede la possibilità, in caso di scostamenti significativi dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, di sospendere con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'efficacia delle disposizioni che recano le previsioni di spesa, potrebbe comportare problemi di carattere costituzionale, qualora tali disposizioni attribuiscano diritti soggettivi, come per altro emerso nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni bilancio della Camera e del Senato lo scorso 26 maggio.

Per superare tale aspetto problematico prospetta due soluzioni alternative. La prima potrebbe consistere nel limitare l'attivazione delle clausole di salvaguardia attualmente vigenti esclusivamente all'esercizio finanziario in cui si verifica lo scostamento tra l'andamento degli oneri e le previsioni di spesa, affidando alla legge di bilancio, come previsto dal testo del provvedimento in oggetto, il compito di provvedere all'allineamento a regime tra oneri e previsioni di spesa, come per altro già previsto dal testo del provvedimento in oggetto.

La seconda soluzione potrebbe invece consistere nel sospendere l'efficacia della disposizione legislativa per un tempo molto limitato, ad esempio un mese, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il cui schema potrebbe essere trasmesso alle Camere per il parere. Durante la sospensione dell'efficacia delle disposizioni di spesa si potrebbe valutare l'opportunità di adottare iniziative legislative per allineare immediatamente gli oneri alla spesa.

Sottolinea che, a suo avviso, la seconda soluzione potrebbe essere quella preferibile.

Maino MARCHI (PD), riservandosi di valutare le proposte emendative che verranno presentate dal Governo sulla riforma delle clausole di salvaguardia, propone, come soluzione alternativa, la costituzione di un fondo di riserva cui attingere in caso di scostamenti, in modo da non dover ricorrere alla sospensione dei provvedimenti che li hanno generati. Si tratta per altro di una soluzione già prospettata dalla Commissione nell'ambito del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.

Rocco PALESE (Misto-CR), tra le due soluzioni prospettate dal rappresentante del Governo, esprime la propria preferenza per la seconda.

Vincenzo CASO (M5S) concorda con quanto affermato dal collega Palese e chiede se siano previste modifiche anche per quanto riguarda il monitoraggio degli oneri derivanti dai provvedimenti.

Il viceministro Enrico MORANDO evidenzia che non sono previste modifiche per quanto riguarda il monitoraggio degli oneri derivanti dai provvedimenti, posto che esso sarà effettuato, come di consueto, nel corso dell'attuazione dei provvedimenti stessi. Ritiene infine che la soluzione prospettata dall'onorevole Marchi costringerebbe a mettere a disposizione ingenti risorse che potrebbero rimanere inutilizzate fino alla conclusione dell'esercizio.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime una valutazione contraria alla prima soluzione prospettata dal rappresentante del Governo, in quanto non consentirebbe di superare completamente l'attuale assetto delle clausole di salvaguardia. Nell'esprimere invece una valutazione tendenzialmente favorevole sia alla seconda soluzione prospettata dal Viceministro, sia alla proposta formulata dall'onorevole Marchi, invita il Governo a valutarle entrambe attentamente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

ALLEGATO

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 e abb.**

**RELAZIONE TECNICA**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 3 GIU. 2016
Prot. n. 1-3149

*Ministero dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma, - 1 GIU. 2016

All'Ufficio Legislativo Economia
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
e p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

Prot. nr. 46221
Rif. Prot. Entrata nr. 46150
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

OGGETTO: AC 2236 (Testo unificato) Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Relazione tecnica.

Si fa riferimento alla relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e pervenuta per le vie brevi il 23 maggio 2016.

Al riguardo, si restituisce la **relazione tecnica positivamente verificata ad eccezione degli articoli 6, comma 3, ultimo periodo, 59 e 83, comma 3,** per le motivazioni di seguito riportate.

**Articolo 6 *(Vitigno autoctono italiano)* comma 3, ultimo periodo**

L'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, prevede che con decreto possa essere disposto che le sanzioni di cui all'articolo 69 possano essere utilizzate per promuovere progetti mirati per la tutela dei vitigni autoctoni.

La relazione tecnica non fa cenno a tale previsione.

Al riguardo, si fa presente che la disposizione, non coordinata con l'articolo 83, che destina tutte le sanzioni di pertinenza statale previste nel decreto all'ICQRF (Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari) per le attività di vigilanza e di controllo, è suscettibile di determinare **effetti negativi per la finanza pubblica** in quanto le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 69 riprendono quelle di cui l'articolo 2 del D.lgs. n. 260 del 2000, per le quali non era prevista la possibilità di riassegnazione alla spesa;

peraltro, ai sensi dell'articolo 83 del disegno di legge le sanzioni previste dall'articolo 69, commi 1-5 e comma 7, sono irrogate dalle Regioni, che incamerano le relative entrate.

Pertanto, la destinazione delle entrate alla finalità dell'articolo 6 (nuova rispetto alla legislazione vigente) dovrebbe essere limitata alle sanzioni di cui all'articolo 69, comma 6, riferibile alle sanzioni già previste dall'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2010, le cui entrate, ai sensi del vigente art. 29 del D.lgs. n. 61 del 2010 (trasfuso nell'articolo 83 del disegno di legge), sono riassegnate alla spesa per le attività di vigilanza e di controllo dell'ICQRF . Ma in tal caso verrebbe meno il collegamento tra le sanzioni e il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo quali attività di competenza dell' ICQRF .

Si fa presente inoltre che le sanzioni di cui al d.lgs. n. 61 del 2010 sono state stabilizzate in bilancio per le finalità a legislazione vigente tenuto conto dell'andamento delle entrate negli anni pregressi. La possibile utilizzazione per nuove finalità comporterebbe modifiche nella determinazione dell'entità degli stanziamenti di difficile quantificazione e potrebbe compromettere lo svolgimento della suddetta attività di vigilanza e controllo sui prodotti a denominazione protetta svolta dall'ICQRF.

**Articolo 59** ***(Deposito fiscale, circolazione all'interno dell'Unione europea ed esportazione)***

La disposizione reca semplificazioni fiscali in favore dei produttori di vino nonché di bevande aromatizzate a base di vino.

In particolare i **commi 1 – 4** esentano i produttori di vino da alcuni adempimenti inerenti il pagamento delle accise e il deposito fiscale.

In proposito la relazione tecnica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riporta *"di non avere elementi tali da poter determinare una eventuale riduzione di gettito in termini di diritti annuali per il deposito e di imposte di bollo"*.

Al riguardo la relazione tecnica predisposta dall'Agenzia delle dogane e monopoli chiarisce che le semplificazioni introdotte comportano una **riduzione di gettito**, derivante dal venir meno dei diritti annuali di licenza di cui all'articolo 63, comma 2, lett b) del Dlgs 504/1995, seppure di lieve entità, **allo stato non quantificabile**.

Inoltre, dall'eventuale approvazione dell'articolo potrebbe derivare anche l'avvio di una procedura di infrazione, tenuto conto che le disposizioni in esso contenute contrastano con la disciplina comunitaria di settore.

In merito al **comma 5** che dispone, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dello Sportello unico

per le esportazioni di vino, la relazione tecnica non fornisce elementi di dettaglio in ordine alla sostenibilità della previsione di invarianza finanziaria prevista al medesimo comma.

**Articolo 83** ***(Competenza all'irrogazione delle sanzioni)***

L'articolo 83 stabilisce che il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione viene effettuato sul capo 17, capitolo 3373 dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnato, al fine del miglioramento delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, ad apposito capitolo di spesa del MIPAAF (ICQRF).

La norma riproduce sostanzialmente il vigente art. 29 del D.lgs. 61/2010, articolo abrogato ai sensi dell'articolo 89 del provvedimento in esame.

Tuttavia, tale disposizione determina **effetti negativi per la finanza pubblica** in quanto la riassegnazione troverebbe applicazione per tutte le sanzioni disciplinate dal progetto di legge, ivi comprese quelle già previste da disposizioni vigenti che attualmente non la prevedono: si fa riferimento, a mero titolo di esempio, all'articolo 70 del Testo unico in commento, che riprende l'articolo 1 del D.lgs. 260/2000, disposizione per la quale non era prevista la riassegnazione delle sanzioni versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Pertanto, per l'ulteriore corso del provvedimento, l'art. 83 va riformulato escludendo espressamente le sanzioni che a legislazione vigente restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, senza essere riassegnate alla spesa.

Ai fini della riformulazione, quindi, è necessario che la relazione tecnica sia integrata con l'individuazione puntuale, nell'ambito del progetto di legge, delle sanzioni le cui entrate possono essere oggetto di riassegnazione – perché la riassegnazione è già prevista a legislazione vigente o perché si tratta di nuove sanzioni – e dalle sanzioni che devono, invece, restare acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quanto già previste dalla legislazione vigente.

Il Ragioniere Generale dello Stato

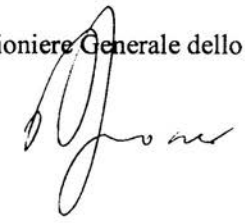

Prot: RGS 0046150/2016

**C. 2236 e C. 2618 Disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino**

**RELAZIONE TECNICA**

*(Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

L'articolo 1 specifica che la Repubblica salvaguarda il vino e la vite come patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico dell'Italia.
La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, le norme nazionali sulla produzione, sulla commercializzazione, sull'indicazione delle denominazioni di origine, geografiche e delle menzioni tradizionali, sull'etichettatura, sulla gestione, sui controlli e sul sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli e degli aceti.
La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 3 fornisce l'elenco delle definizioni utilizzate nel testo unico e pertanto la disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 4 stabilisce che per la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli si applicano le disposizioni della normativa europea nonché quelle del presente provvedimento. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 5 specifica le varietà utilizzabili per la produzione dei prodotti vitivinicoli, ad eccezione delle viti utilizzate a scopo di ricerca e quelle di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 6 definisce il vitigno autoctono italiano limitando tale definizione a specifici vini DOCG, DOC e IGT, nell'ambito di quanto stabilito nei relativi disciplinari. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 7, prevede che il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisca uno schedario viticolo contenente le informazioni aggiornate sul potenziale vitivinicolo. Lo schedario viticolo è già esistente, anche se non è tuttavia possibile determinare l'eventuale livello di implementazione previsto. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 8, definisce i compiti attribuiti al SIAN, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché agli uffici territoriali dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, in merito alla planimetria dei locali in cui si articola gli stabilimenti enologici. In merito ai suddetti compiti attribuiti dall'articolo 8 l'invio da parte degli operatori o la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Dogane, effettuati tramite procedure informatizzate, comporterà un minore impiego di risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Prot: RGS 0046150/2016

L'articolo 9 definisce il periodo vendemmiale e le condizioni entro le quali è possibile effettuare la fermentazione o rifermentazione. Tale possibilità è stata estesa non solo per i vini DOP e IGP, il cui disciplinare già la prevede, ma anche per la produzione di particolari vini purchè individuati dalle Regioni. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Dall'articolo 10 all'articolo 13 si ha una mera elencazione di definizioni di determinati prodotti. Le disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 14 elenca le sostanze la cui detenzione è vietata negli stabilimenti enologici. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 15 disciplina alcune parziali deroghe al divieto di detenzione di particolari sostanze di cui all'articolo 14. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 16 disciplina la produzione di succhi di uva con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8%. La detenzione di tali prodotti avviene nel rispetto di modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 17 disciplina la detenzione e l'utilizzazione di anidride carbonica ed altre sostanze negli stabilimenti di produzione nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 18 stabilisce le modalità di elaborazione dei vini frizzanti con o senza DOP o IGP, e del vino frizzante gassificato, come definiti dalla vigente normativa europea. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 19 disciplina le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo in conformità della normativa europea e delle disposizioni applicative stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 20 consente di vendere per uso enologico, detenere negli stabilimenti enologici ed impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 21 regolamenta il divieto di detenzione e vendita di prodotti chimici negli stabilimenti enologici. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 22 rinvia alle disposizioni della normativa europea e alle disposizioni nazionali richiamate dal provvedimento per quanto riguarda l'uso, come pratica enologica, dei pezzi di legno di quercia. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Gli articoli 23 e 24 dettano norme in merito ai requisiti di commercializzazione e somministrazione dei prodotti vitivinicoli. Le disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 25 rimanda le definizioni di "denominazione d'origine" ed "indicazione geografica" a quanto già previsto dalla regolamentazione europea. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravi per le strutture interessate

Prot: RGS 0046150/2016

di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 26 disciplina l'utilizzazione delle denominazione d'origine e delle indicazioni geografiche. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravi per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 27 disciplina la classificazione delle denominazione d'origine e delle indicazioni geografiche, prevedendo in particolare che le menzioni specifiche tradizionali italiane possano essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea DOP e IGP. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravi per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 28 disciplina l'indicazione degli ambiti territoriali dove è specificato che, salvo i casi previsti nei disciplinari, non è ammesso il riferimento ad unità geografiche aggiuntive nel caso in cui il disciplinare di produzione preveda una o più sottozone. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravi per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 29 prevede la possibilità della coesistenza, nell'ambito di uno stesso territorio viticolo, di DOGC e/o DOC, le quali facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purchè le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravi per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 30 definisce l'utilizzo e l'indicazione delle specificazioni, delle menzioni, dei vitigni e delle annate di produzione. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravi per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 31 reca la disciplina della procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravi per le strutture interessate

Prot: RGS 0046150/2016

di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Gli articoli 32 e 33 prevedono, rispettivamente, i requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e i casi di cancellazione della protezione dell'Unione europea e revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravi per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 34 indica gli elementi che devono essere stabiliti nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP, tra i quali, la resa massima di uva ad ettaro, la resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravi per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 35 prevede che per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea vigente e dalle previsto decreto ministeriale emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravi per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 36 disciplina le modalità per la rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini con denominazione di origine e indicazione geografica da parte dei produttori interessati. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravi per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 37 contiene disposizioni relative alle riclassificazioni, declassamenti e tagli, stabilendo, in particolare, che è consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, la scelta vendemmiale, secondo la prescrizione del relativo disciplinare di produzione. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravi per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Prot: RGS 0046150/2016

L'articolo 38 disciplina la rivendicazione e la gestione delle produzioni, prevedendo tra l'altro che per i vini DOP che in annate climaticamente favorevoli le regioni su proposta dei consorzi possono destinare l'esubero massimo di resa del 20% a riserva vendemmiale. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravi per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 39 disciplina il comitato nazionale vini DOP ed IGP, prevedendo che esso è organo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP. La disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61/2010. Si conferma al riguardo, che le nuove previsioni del presente articolo non comportino sostanziali aggravi per le strutture interessate di questo Ministero, rispetto alle analoghe previsioni del D. lgs. n. 61/2010. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 40 prevede che, per ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela, costituito fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione, specificando le funzioni proprie. Si conferma che l'attribuzione all'agente vigilatore incaricato dai consorzi della qualifica di agente di pubblica sicurezza, non comporta oneri aggiuntivi per questo Ministero. Anche la collaborazione tra i Consorzi e gli Enti ed Organismi di carattere pubblico in materia di promozione di attività di enoturismo, non comporta oneri aggiuntivi per questo Ministero. Anche tutte le attività dei Consorzi previste al presente articolo sono svolte nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale e di collaborazione tra i Consorzi e la pubblica amministrazione, nel rispetto delle specifiche norme dell'UE e nazionali. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 41 prevede la possibilità di partecipazione a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al rilascio di distinzioni da parte di vini DOP e IGP, nonché da parte dei vini spumanti di qualità. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Gli articoli 42 e 43 disciplinano, rispettivamente, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli in relazione alla protezione delle DOP e IGP, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, e l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP. La disposizione di cui all'articolo 43, comma 8, non comporta oneri aggiuntivi per i soggetti pubblici interessati, ed in particolare per questa Amministrazione.

L'articolo 44 reca disposizioni per l'utilizzo in etichettatura dei nomi di due o più varietà di vite per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Prot: RGS 0046150/2016

L'articolo 45 disciplina il sistema di chiusura dei recipienti di capacità pari o inferiore a 60 litri. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 46 contiene le definizioni e indica le caratteristiche e le modalità di utilizzo di recipienti particolari per i prodotti vitivinicoli. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 47, relativo alle caratteristiche dei recipienti e del contrassegno per i vini DOP e IGP, stabilisce colore, forma, tipologia, capacità materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine, come stabilite dalla normativa dell'Unione europea e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. L'attuazione delle disposizioni riguardanti i sistemi di tracciabilità alternativi, previsti dall'articolo 47, non comporteranno oneri aggiuntivi per l'amministrazione, così come l'attuale gestione del sistema dei contrassegni non impatta sulle risorse dell'amministrazione.

L'articolo 48 rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali, emanato di concerto con il ministero dello sviluppo economico e con il ministro della salute, la definizione delle caratteristiche degli aceti di vino. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 49 reca la regolamentazione in merito alla detenzione, alla produzione e all'imbottigliamento da parte degli acetifici e dei depositi di aceto. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 50 disciplina i casi di divieto di produzione, trasporto e commercio di aceti. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 51 disciplina le pratiche e i trattamenti consentiti nella produzione di aceti. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 52 disciplina la tecnica di macerazione per l'aggiunta agli aceti di sostanze aromatizzanti o altri aromi naturali come definiti dalle normative dell'Unione europea e nazionali in vigore per la preparazione di aceti aromatizzati. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 53 prevede le modalità di tenuta del registro di carico e scarico da parte degli stabilimenti di produzione, e di quelli di imbottigliamento dell'aceto. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Gli articoli 54, 55 e 56, prevedono le regole per l'immissione in commercio, l'utilizzo delle DOP e IGP nella denominazione di vendita degli aceti di vino e il trasporto di sidri, mosti e aceti. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 57 prevede gli adempimenti in materia di dichiarazioni obbligatorie, documenti di accompagnamento e registri nel settore vitivinicolo. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Prot: RGS 0046150/2016

L'articolo 58, intervenendo in materia di coordinamento degli adempimenti amministrativi, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia l'autorità preposta al coordinamento degli adempimenti amministrativi relativi alle imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali già esercita, quale autorità preposta, funzioni di coordinamento per ciò che concerne gli adempimenti normativi relativi alle imprese di produzione e trasformazione di uve e prodotti vitivinicoli. L'implementazione di funzioni del SIAN correlati al coordinamento anche degli adempienti amministrativi sarà svolta nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 59, contiene la disciplina del deposito fiscale e della circolazione dei prodotti all'interno dell'Unione europea. In particolare, prevede che i produttori di vino che non effettuano operazioni all'interno dell'Unione europea sono dispensati, finché il vino è sottoposto ad accisa con aliquota zero, dagli obblighi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 504 del 1995, il quale disciplina il regime del deposito fiscale di impianti per il deposito e la lavorazione di alcole e bevande alcoliche, anche se producono un quantitativo annuo superiore al limite di 1.000 ettolitri di vino all'anno, di cui all'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 504. Non si hanno elementi tali da poter determinare una eventuale riduzione di gettito in termini di diritti annuali per il deposito e di imposte di bollo.

L'articolo 60 reca la regolamentazione dei registri di carico e scarico alla cui tenuta sono obbligati i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 61, prevede che per i controlli e la vigilanza dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali riportate nel provvedimento e nei decreti che saranno emanati, se del caso, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza stato regioni. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 62 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è designato quale autorità nazionale competente incaricata di controllare l'osservanza delle norme dell'Unione europea nel settore vitivinicolo. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 63 stabilisce il coordinamento e la programmazione dei controlli ispettivi, prevedendo che i controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014. La semplificazione del procedimento di affidamento dei controlli per la verifica annuale del rispetto dei disciplinari comporterà un minore impiego di risorse anche per l'amministrazione pubblica interessata. Ciò agevolerà la già dichiarata neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Prot: RGS 0046150/2016

L'articolo 64 disciplina i controlli e l'attività vigilanza sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica prevedendo che essi siano effettuati, nel corso della produzione e durante e dopo il condizionamento del vino, da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati che operano come organismi di certificazione dei prodotti. In particolare, gli organismi di controllo per ottenere l'autorizzazione al controllo di ogni singola denominazione presentano apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'autorizzazione ha durata triennale. Sono previste ipotesi di sospensione a seconda della gravità dei casi. La semplificazione del procedimento di affidamento dei controlli per la verifica annuale del rispetto dei disciplinari comporterà un minore impiego di risorse anche per l'amministrazione pubblica interessata. Ciò agevolerà la già dichiarata neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 65, prevede che ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, la verifica a cui devono essere sottoposte le relative partite da parte del competente organismo di controllo, comporta l'espletamento dell'analisi chimico-fisica ed organolettica che attesti la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva attestazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione ed ha validità per centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi. In merito alla imputazione dei costi al produttore, si fa presente che i costi diretti dovuti alle attività di certificazione degli organismi di controllo autorizzati, sorge, nella quasi totalità dei casi di vini commercializzati allo stato sfuso, al momento in cui l'operatore è già in possesso di un contratto o accordo di cessione del prodotto. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 66 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisca le procedure e le modalità per il controllo delle produzioni dei vini senza DOP o IGP designati con l'annata e/o il nome della varietà o delle varietà di vite. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 67 prevede il libero accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza negli stabilimenti e nei depositi per eseguire accertamenti e prelevamenti di campioni sui prodotti e sulle sostanze. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 68, in tema di tutela del made in Italy e di trasparenza delle informazioni, prevede che l'Agenzia delle Dogane renda disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, specificando le tipologie di prodotto, le imprese, le quantità e che, nell'ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati necessari per assicurare la corretta informazione dei consumatori. In merito ai compiti attribuiti dall'articolo 68 circa la messa a disposizione del pubblico del nome e l'indirizzo corrispondente ad ogni codice attribuito dall'Ispettorato, si fa presente che si tratta di dati già informatizzati presso il SIAN che richiedono solo un apposito trattamento. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 69 prevede le sanzioni applicabili nei casi di violazione in materia di potenziale vitivinicolo, cioè il divieto di impianto di vigneti con uve da vino. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene

Prot: RGS 0046150/2016

che non vi siano ulteriori aggravi di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 70 disciplina le violazioni in materia di vinificazione e distillazione. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravi di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 71 prevede le sanzioni amministrative applicabili nei casi di utilizzo, nelle operazioni di vinificazione o manipolazione dei vini, di prodotti con comprovati effetti nocivi alla salute. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravi di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 72 stabilisce le sanzioni irrogabili per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravi di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 73 prevede sanzioni amministrative in caso di detenzione, fermentazione o commercio di prodotti vitivinicoli, effettuati in violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravi di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 74, nell'ambito delle sanzioni connesse a violazione in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti, prevede le sanzioni a carico di chi detiene o vende in violazione delle disposizioni europee, salve le norme sulla protezione dei vini con denominazione di origine ed indicazione geografica e sulle relative menzioni. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravi di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse

Prot: RGS 0046150/2016

economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 75 prevede sanzioni per coloro che organizzano concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP, nonché a vini e spumanti di qualità senza essere in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravi di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 76, in materia di aceti, fissa le sanzioni per la violazione delle disposizioni sulla produzione e commercializzazione di tali prodotti. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravi di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 77 stabilisce, in materia di violazioni di adempimenti amministrativi e controlli, la sanzione per chiunque ritarda, ostacola o impedisce il libero accesso agli agenti preposti alla vigilanza negli stabilimenti e nei depositi oppure non esibisce documenti e registri. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravi di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 78 prevede le sanzioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravi di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 79 prevede sanzioni per il soggetto a carico del quale l'organismo di controllo autorizzato accerta una non conformità nel piano dei controlli di una denominazione protetta. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravi di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Prot: RGS 0046150/2016

L'articolo 80 prevede una sanzione a carico del soggetto che, rivestendo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'organismo di controllo autorizzato, non adempie alle prescrizioni e agli obblighi impartiti a carico dell'organismo medesimo dalle competenti autorità pubbliche. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravi di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

Gli articoli 81 e 82 stabiliscono rispettivamente sanzioni a carico dei soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività attribuibili al consorzio di tutela incaricato, e a carico di consorzi di tutela autorizzati che non adempiono alle prescrizioni o obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravi di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 83 attribuisce all' ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal provvedimento. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, affluiscono sul capitolo 3373 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per poi essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'ICQ, al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta. Poiché il nuovo testo ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti, si ritiene che non vi siano ulteriori aggravi di spesa per gli uffici interessati. Analogamente, si ritiene che il nuovo regime sanzionatorio previsto dal testo normativo in esame sia in grado di assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di controllo nel settore specifico. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale. L'articolo 84 prevede, in casi di reiterate violazioni di alcune disposizioni del presente provvedimento, che il Prefetto possa disporre, su proposta del competente ufficio territoriale ICQ, la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 85 introduce la fattispecie del ravvedimento operoso, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 86 prevede la possibilità di costituzione in giudizio come parte civile per le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole, le altre organizzazioni delle imprese di filiera, i consorzi di tutela, le associazioni dei consumatori e gli enti locali, nei procedimenti penali per violazioni alle disposizioni del provvedimento. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 86-bis disciplina la somministrazione di prodotti agroalimentari contestualmente a quella del vino da parte delle aziende agricole che insistono lungo le "strade del vino". La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 87 dispone in materia di forma, contenuti obbligatori e modalità di presentazione di istanze e comunicazioni da inviare alla Pubblica Amministrazione. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 88 stabilisce i termini per l'adozione dei decreti applicativi e delle disposizioni transitorie. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 89 dispone l'abrogazione di alcune norme. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio statale.

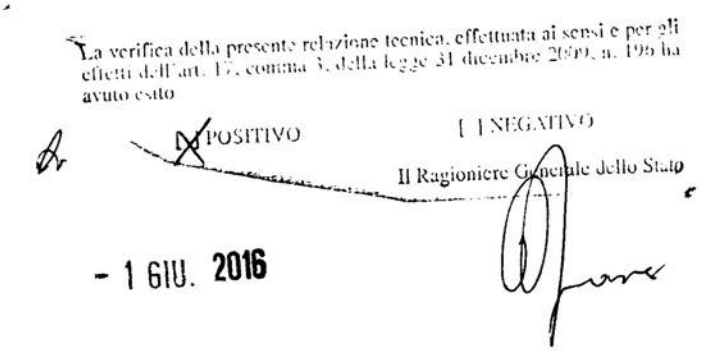
La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 1 GIU. 2016

**La relazione tecnica è verificata positivamente ad eccezione degli articoli 6, comma 3, ultimo periodo, 59 e 83, comma 3,** per le motivazioni di seguito riportate.

**Articolo 6 *(Vitigno autoctono italiano)* comma 3, ultimo periodo**

L'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, prevede che con decreto possa essere disposto che le sanzioni di cui all'articolo 69 possano essere utilizzate per promuovere progetti mirati per la tutela dei vitigni autoctoni.

La relazione tecnica non fa cenno a tale previsione.

Al riguardo, si fa presente che la disposizione, non coordinata con l'articolo 83, che destina tutte le sanzioni di pertinenza statale previste nel decreto all'ICQRF (Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari) per le attività di vigilanza e di controllo, è suscettibile di determinare **effetti negativi per la finanza pubblica** in quanto le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 69 riprendono quelle di cui l'articolo 2 del D.lgs. n. 260 del 2000, per le quali non era prevista la possibilità di riassegnazione alla spesa; peraltro, ai sensi dell'articolo 83 del disegno di legge le sanzioni previste dall'articolo 69, commi 1-5 e comma 7, sono irrogate dalle Regioni, che incamerano le relative entrate.

Pertanto, la destinazione delle entrate alla finalità dell'articolo 6 (nuova rispetto alla legislazione vigente) dovrebbe essere limitata alle sanzioni di cui all'articolo 69, comma 6, riferibile alle sanzioni già previste dall'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2010, le cui entrate, ai sensi del vigente art. 29 del D.lgs. n. 61 del 2010 (trasfuso nell'articolo 83 del disegno di legge), sono riassegnate alla spesa per le attività di vigilanza e di controllo dell'ICQRF . Ma in tal caso verrebbe meno il collegamento tra le sanzioni e il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo quali attività di competenza dell' ICQRF .

Si fa presente inoltre che le sanzioni di cui al d.lgs. n. 61 del 2010 sono state stabilizzate in bilancio per le finalità a legislazione vigente tenuto conto dell'andamento delle entrate negli anni pregressi. La possibile utilizzazione per nuove finalità comporterebbe modifiche nella determinazione dell'entità degli stanziamenti di difficile quantificazione e potrebbe compromettere lo svolgimento della suddetta attività di vigilanza e controllo sui prodotti a denominazione protetta svolta dall'ICQRF.

**Articolo 59** ***(Deposito fiscale, circolazione all'interno dell'Unione europea ed esportazione)***

La disposizione reca semplificazioni fiscali in favore dei produttori di vino nonché di bevande aromatizzate a base di vino.

In particolare i **commi 1 – 4** esentano i produttori di vino da alcuni adempimenti inerenti il pagamento delle accise e il deposito fiscale.

In proposito la relazione tecnica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riporta *"di non avere elementi tali da poter determinare una eventuale riduzione di gettito in termini di diritti annuali per il deposito e di imposte di bollo"*.

Al riguardo la relazione tecnica predisposta dall'Agenzia delle dogane e monopoli chiarisce che le semplificazioni introdotte comportano una **riduzione di gettito**, derivante dal venir meno dei diritti annuali di licenza di cui all'articolo 63, comma 2, lett b) del Dlgs 504/1995, seppure di lieve entità, **allo stato non quantificabile**.

Inoltre, dall'eventuale approvazione dell'articolo potrebbe derivare anche l'avvio di una procedura di infrazione, tenuto conto che le disposizioni in esso contenute contrastano con la disciplina comunitaria di settore.

In merito al **comma 5** che dispone, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dello Sportello unico per le esportazioni di vino, la relazione tecnica non fornisce elementi di dettaglio in ordine alla sostenibilità della previsione di invarianza finanziaria prevista al medesimo comma.

**Articolo 83** ***(Competenza all'irrogazione delle sanzioni)***

L'articolo 83 stabilisce che il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione viene effettuato sul capo 17, capitolo 3373 dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnato, al fine del miglioramento delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, ad apposito capitolo di spesa del MIPAAF (ICQRF).

La norma riproduce sostanzialmente il vigente art. 29 del D.lgs. 61/2010, articolo abrogato ai sensi dell'articolo 89 del provvedimento in esame.

Tuttavia, tale disposizione determina **effetti negativi per la finanza pubblica** in quanto la riassegnazione troverebbe applicazione per tutte le sanzioni disciplinate dal progetto di legge, ivi comprese quelle già previste da disposizioni vigenti che attualmente non la prevedono: si fa riferimento, a mero titolo di esempio, all'articolo 70 del Testo unico in commento, che riprende l'articolo 1 del D.lgs. 260/2000, disposizione per la quale non era prevista la riassegnazione delle sanzioni versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Pertanto, per l'ulteriore corso del provvedimento, l'art. 83 va riformulato escludendo espressamente le sanzioni che a legislazione vigente restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, senza essere riassegnate alla spesa.

Ai fini della riformulazione, quindi, è necessario che la relazione tecnica sia integrata con l'individuazione puntuale, nell'ambito del progetto di legge, delle sanzioni le cui entrate possono essere oggetto di riassegnazione – perché la riassegnazione è già prevista a legislazione vigente o perché si tratta di nuove sanzioni – e dalle sanzioni che devono, invece, restare acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quanto già previste dalla legislazione vigente.